

**CCLXXXIX SEDUTA**

(POMERIDIANA)

**LUNEDÌ 7 LUGLIO 1952****Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO**

*La seduta è aperta alle ore 18 e 35.*

MASIA, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

MELONI (P.S.L.I.) lamenta che una sua interrogazione, concernente gli stanziamenti e i mutui per l'edilizia, presentata fin dal 21 luglio 1950, non sia stata ancora discussa.

PRESIDENTE assicura che solleciterà lo svolgimento dell'interrogazione.

Varie.

MASIA, Segretario ff., dà lettura del telegramma inviato dal nuovo Presidente del Senato della Repubblica in risposta al telegramma augurale del Presidente del Consiglio regionale:

«Presidente Alfredo Corrias Consiglio regionale Cagliari - Sono gratissimo al Consiglio regionale della Sardegna per gentile pensiero augurale che mi è stato rivolto. Pregola rendersi interprete del mio vivo ringraziamento et accolga miei cordiali saluti. Giuseppe Paratore Presidente del Senato».

Annunzio di interrogazioni.

«Interrogazione Contu sui lavori dell'ospedale di Lanusei». (613)

«Interrogazione urgente Contu sulla esecuzione dell'impianto elettrico nella frazione di Ardauli (Baunei)». (614)

«Interrogazione urgente Colia circa lo sgombero di "Palazzo Belgrano" di Iglesias». (615)

«Interrogazione urgente Colia circa la mancanza della luce elettrica in zona "Vergine Maria" di Iglesias». (616)

«Interrogazione Castaldi sullo zuccherificio di Oristano». (617)

Discussione del disegno di legge: «Costituzione del patrimonio in grano delle Casse Comunali di Credito Agrario operanti in Sardegna». (135)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

ASQUER (P.S.I.), dopo aver lamentato l'assenza quasi totale dei membri della Giunta e soprattutto quella dell'Assessore all'agricoltura, dichiara che il Gruppo socialista è favorevole al progetto di legge, in quanto lo ritiene un atto doveroso di riparazione nei riguardi delle Casse Comunali di Credito Agrario.

Afferma che il Governo commise un errore gravissimo quando costrinse i Monti frumentari a versare il proprio grano all'ammasso: per tale decisione la Sardegna subì un danno di oltre un miliardo di lire, per cui bene ha fatto la Regione ad approntare il disegno di legge, benchè sarebbe logico che l'onere maggiore dovesse ricadere sullo Stato.

Sostiene che le Casse comunali dovrebbero fornire agli agricoltori anticipazioni in de-

naro, in sementi selezionate, in concimi e in anticrittogamici. Dovrebbero, inoltre, servire anche come depositi di prodotti agricoli: una sorta di ammasso volontario del grano. Molto spesso, infatti, l'agricoltore sardo arriva alla fine dell'annata agraria esausto, poichè è costretto dalle necessità a vendere il grano al prezzo imposto dai commercianti: lo scorso anno si è dato il caso di contadini che hanno venduto il grano a 3.000 lire il quintale. Se gli agricoltori potessero, invece, versare il grano ai Monti frumentari, potrebbero avere delle anticipazioni, che consentirebbero loro di sistemare le pendenze più urgenti per poi vendere il grano rimanente al momento opportuno.

L'oratore vedrebbe anche volentieri il Monte frumentario attrezzato di mietitrici, trebbiatrici e di trattori. La trebbiatura, infatti, porta via all'agricoltore il 7 per cento del prodotto, mentre, se questa venisse fatta con un sistema meno esoso, ne deriverebbero vantaggi notevoli. Riferisce il parere di un tecnico, il quale, in una conferenza tenuta recentemente, ha illustrato i vantaggi dell'aratura a mezzo dei trattori, che possono arare sino alla profondità di 50 centimetri anche prima delle piogge: questo lavoro, che non può essere fatto con gli aratri a trazione animale, consente alla terra di conservare la pioggia ricevuta.

Un altro compito dei Monti frumentari potrebbe essere quello di provvedere all'assicurazione contro gli incendi, alla quale gli agricoltori sardi generalmente non provvedono per trascuratezza.

L'oratore conclude dichiarando che il suo Gruppo accoglie con simpatia il progetto di legge e raccomandando che si studi ulteriormente il problema. (*Consensi a sinistra*).

SERRA (D.C.) è del parere che non sia opportuno addentrarsi in questioni di dettaglio, che potrebbero distogliere l'attenzione del Consiglio dai motivi ispiratori del progetto di legge. Afferma che il provvedimento adottato dal Governo portò praticamente alla liquidazione del patrimonio dei Monti frumentari, per cui si impone la ricostituzione delle scorte; ma l'onere principale è giusto che gravi sullo Stato, il quale dovrebbe anche provvedere a restituire alla Regione le anticipazioni che verranno decise con la presente legge.

Dopo aver fatto brevemente la storia dell'I. C. A. S. ed aver parlato dei rapporti tra que-

sto Istituto e le Casse Comunali di Credito Agrario, l'oratore sostiene la necessità di un coordinamento, attraverso un'apposita legge, di tutte le iniziative nel settore del credito agrario. L'Assessore alle finanze dovrebbe in proposito fornire delle informazioni al Consiglio, perchè è necessario che il miliardo destinato al credito agrario — 500 milioni sul bilancio del 1951 e altrettanti su quello del 1952 — venga messo in circolazione. Se l'Assessore alle finanze non potesse prendere una iniziativa in questo senso, la Commissione finanze dovrebbe studiare il modo di concludere entro l'anno la convenzione con l'Istituto di Credito Agrario.

Passando quindi ad illustrare l'ordine del giorno Serra - Medda, l'oratore dichiara che esso tende a consentire alla Regione di finanziare le possibili iniziative con i 100 milioni del capitolo 147 del bilancio 1952, con l'impegno per la Giunta di stanziare gli altri 50 milioni nel bilancio del 1953.

Sostiene anche l'opportunità di distribuire in tempo utile il materiale di propaganda e i moduli per il disbrigo delle pratiche, e conclude riservandosi di intervenire ancora nella discussione degli articoli. (*Consensi al centro*).

DESSANAY (P.C.I.) esordisce ponendosi due domande: 1.a) come mai la Regione, che è sorta per creare nell'Isola forme economiche moderne, vuol ricostituire le scorte dei Monti frumentari, che hanno un'economia del tutto anacronistica; 2.a) se, accertate le cause che hanno determinato la presentazione del progetto di legge, si debba su esso esprimere parere favorevole o no.

Dopo aver affermato che, se col presente disegno di legge si intende attuare una riparazione verso i Monti frumentari, essa spetterebbe allo Stato e non alla Regione, l'oratore esamina la situazione dell'agricoltura sarda, notando innanzitutto una grave carenza di capitali. I piccoli e medi proprietari e gli affittuari non possono fare risparmi notevoli, giacchè il frutto del loro lavoro viene assorbito dagli agrari; ed inoltre sono vittime delle speculazioni dei commercianti, che comprano i prodotti quando gli agricoltori sono gravemente indebitati e quindi costretti a vendere a prezzo molto basso. Il progetto di legge in discussione, quindi, non avrebbe senso se non servisse a salvare i piccoli coltivatori dalle speculazioni dei commercianti.

Nel passato i Monti frumentari erano uno strumento vantaggioso per gli agricoltori; quando tuttavia la borghesia cominciò ad affermarsi, si sentì l'esigenza di forme di credito agrario più progredite; sorsero così, nella seconda metà del secolo scorso, la Banca di Sassari, la Banca Agraria Industriale e la Banca Agraria di Gallura: istituzioni, queste, adatte allo sviluppo economico di altri Paesi, ma non a quello dell'Isola, onde il loro successivo fallimento. Successivamente decadde anche i Monti frumentari e gli agricoltori furono vittime degli usurai. Più tardi fu istituito l'I. C. A. S.; ma nemmeno questo istituto riuscì a risolvere i problemi del credito agrario in Sardegna.

L'oratore riconosce che nell'attuale situazione di arretratezza i Monti frumentari possono ancora favorire i piccoli proprietari, i mezzadri e gli affittuari, impedendo l'usura da parte dei grandi proprietari terrieri e la speculazione da parte dei grandi commercianti di grano; ed è per queste considerazioni che il Gruppo comunista è favorevole alla ricostituzione delle scorte di grano dei Monti frumentari, persuaso però che questa forma di credito dovrà durare solo finché non sarà avviato il progresso commerciale e industriale dell'economia isolana e finché le industrie sarde non saranno passate dalle mani dei monopolisti della Penisola in quelle dei Sardi.

Il giudizio favorevole al disegno di legge si accompagna però a una condanna della classe dirigente prima piemontese e poi italiana, che, impedendo che in Sardegna venissero impiegati i necessari capitali, hanno lasciato l'Isola in condizioni di estrema arretratezza. Una vibrata protesta deve essere elevata anche contro l'attuale Governo, che in quattro anni di autonomia regionale non ha ancora posto mano alla creazione di quelle condizioni che possano consentire ad un organismo come il Consiglio regionale di non dover ricorrere ad un provvedimento come quello in discussione.

In questa responsabilità è coinvolta anche la Giunta regionale, la quale non ha saputo creare intorno a sé una forza politica tale da costringere il Governo centrale a mantenere gli impegni di rinnovamento assunti nei confronti della Sardegna; e la presentazione del presente disegno di legge è una riconferma dello stato di arretratezza economica nella quale ancora l'Isola si dibatte. *(Consensi a sinistra).*

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, si rifà alla relazione scritta.

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, dichiara che il disegno di legge in discussione non è stato presentato per risolvere grossi problemi, ma unicamente come atto di giustizia verso i Monti frumentari. Anche la Giunta è del parere che si debba studiare nel suo complesso il problema del credito agrario; a tal fine quanto prima verrà presentato un apposito disegno di legge. Il Consiglio deve ancora discutere il progetto di legge concernente la disciplina delle aziende di credito operanti in Sardegna. Il progetto di legge in discussione ha semplicemente carattere transitorio, senza pretendere di risolvere problemi di vasta portata.

Comunica che anche la Regione Trentino-Alto Adige ha varato un progetto di legge analogo a quello in discussione: in quella Regione i Monti frumentari risalgono al 1500 mentre quelli sardi hanno avuto origine nel 1725. Il problema viene dunque sentito anche in Regioni economicamente più progredite della Sardegna; il che vuol dire che il progetto di legge in esame risponde anche ad esigenze attuali. *(Consensi).*

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'ordine del giorno Serra-Medda:

« Il Consiglio regionale, in sede di esame e discussione del progetto di legge n. 135 concernente: "Costituzione del patrimonio in grano delle Casse Comunali di Credito Agrario operanti in Sardegna", nel riaffermare l'opportunità, universalmente riconosciuta, del ripristino di un secolare sistema di provvidenze utilissime all'agricoltura ed agli agricoltori; considerato che al capitolo 147 del bilancio 1952 è stata stanziata la somma di lire 100 milioni, laddove in successivo momento la competente Commissione, investita dall'esame preventivo del progetto di legge, ha ritenuto invece necessario uno stanziamento di misura superiore, e cioè in complessivi 150 milioni; considerato altresì che, allo stato attuale — sia per l'avanzato periodo ormai decorso del corrente esercizio, sia per il tempo occorrente per l'organizzazione finanziaria e materiale del servizio — non sarà praticamente possibile erogare l'intera

somma di lire 150 milioni entro il 1952; impegna la Giunta regionale: 1.o) ad inserire nel progetto di bilancio 1953, nel corrispondente capitolo a quello suindicato, almeno la somma di lire 50 milioni ad integrazione dei 100 stanziati come sopra nel bilancio 1952; 2.o) a diramare subito, in vista della prossima annata agraria, oltre che ai singoli enti interessati anche pubblicamente, le opportune istruzioni, affinché i medesimi enti siano messi in grado di presentare al più presto possibile le loro richieste e documentazioni, perchè, ottenute queste, gli Assessorati delle finanze e dell'agricoltura, con l'ausilio dell'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna, procedano alla più sollecita istruttoria delle pratiche, anche in pendenza dell'approvazione della legge da parte del Governo centrale nonchè della promulgazione e della pubblicazione della medesima; 3.o) ad intraprendere immediati contatti ed attuare appropriate intese, fin da ora, con gli enti ammassatori delle tre Province sarde, affinché del grano proveniente dal raccolto in atto ed in via di ammasso vengano trattenute per gli scopi previsti dalla legge le partite migliori ed atte per la semina nel prossimo autunno».

DESSANAY (P.C.I.), per mozione d'ordine, ritiene che l'ordine del giorno Serra-Medda non possa essere messo in votazione in questo momento, giacchè esso considera come approvato un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge.

PRESIDENTE ribadisce che l'ordine del giorno Serra-Medda presuppone come approvato il disegno di legge, per cui non può essere messo in votazione in questo momento; potrebbe essere messo in votazione in seguito.

SERRA (D.C.) crede che i concetti dell'ordine del giorno non possano essere espressi con diversa formulazione; ciò non toglie che non vi si possano apportare delle variazioni a seconda delle modifiche che il disegno di legge subirà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) suggerisce il ritiro dell'ordine del giorno, giacchè, se verrà approvato l'emendamento all'articolo 1, non solo esso sarà superfluo, ma si dimostrerà

anche poco rispettoso nei confronti della Giunta e dello stesso Consiglio.

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, dichiara che originariamente egli si era dichiarato favorevole all'ordine del giorno Serra-Medda; ora però ritiene che non sia opportuno approvarlo. La Giunta lo accetta come raccomandazione.

SERRA (D.C.) prende atto della dichiarazione dell'Assessore alle finanze e ritira l'ordine del giorno.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

#### Art. 1

E' costituito presso l'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, a carico del bilancio della Regione, un fondo di 150 milioni destinato alla costituzione del patrimonio granario delle Casse Comunali di Credito Agrario.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Serra-Medda:

«Eliminare le parole "di centocinquanta milioni"».

SERRA (D.C.) dichiara che in sede di Commissione si era rimasti d'intesa che la determinazione della somma sarebbe stata fatta in un articolo 8 bis.

DESSANAY (P.C.I.) non concorda con Serra. Afferma che in sede di Commissione è stata riconosciuta insufficiente la somma proposta dalla Giunta; ma neppure la somma di 150 milioni può essere ritenuta sufficiente e impegnativa dalla Commissione.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, dopo aver dichiarato che evidentemente in Commissione è sfuggito che lo stanziamento in bilancio è di soli 100 milioni, fa presente che è proposito della Giunta stanziare anche negli anni successivi una somma per i Monti frumentari. Aggiunge che la Commissione ha sostituito la parola «ricostituzione» con «costituzione» per consentire alla Regione di sovvenzionare anche altri Monti frumentari. L'ora-

tore è però del parere che si debba ritornare alla formulazione originaria, onde affermare il principio che con la legge in discussione si intende ricostituire il patrimonio distrutto con un provvedimento non approvato dal Parlamento.

MEDDA (P.L.I.) sostiene che la proposta di destinare cento milioni per la costituzione del fondo di cui all'articolo 1 è stata determinata dal fatto che in sede di approvazione del bilancio 1952 è stata prevista tale cifra. Durante la discussione in Commissione si è constatato che, allo scopo di attuare il progetto di legge, non sono sufficienti né cento né centocinquanta milioni; ne occorrerebbero almeno duecento.

Per quanto riguarda la questione «ricostituzione» o «costituzione», è del parere che si debba ora approvare lo stanziamento di 100 milioni, con l'intesa che nel prossimo bilancio si stanzierà una cifra di 200 milioni e che, dopo che saranno stati ricostituiti i Monti frumentari soppressi durante il fascismo, la Regione sovvenzionerà anche i Monti frumentari di nuova costituzione.

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, concorda con Medda nel constatare la impossibilità di destinare al fondo di cui all'articolo 1 una somma superiore ai 100 milioni previsti in bilancio. Per quanto riguarda il titolo della legge, è del parere che sia opportuno mantenere quello proposto dalla Giunta.

SERRA (D.C.) si preoccupa che la Corte dei Conti possa dare una interpretazione restrittiva alla parola «ricostituzione» e propone che si dica «la ricostituzione e costituzione».

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, non vede quale obiezione possa sollevare la Corte dei Conti se la Regione costituisce un fondo presso l'I. C. A. S.

MEDDA (P.L.I.) fa presente che non esiste un patrimonio in grano comune a tutte le Casse Comunali di Credito Agrario e che pertanto la ricostituzione o la costituzione del patrimonio in grano deve essere effettuata per ogni singola Cassa.

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, dichiara che la Giunta accetta il testo della Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra-Medda.

(E' approvato).

Mette in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(E' approvata).

#### Art. 2

Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono convertite, dall'Istituto incaricato, in grano da seme da distribuire, secondo un piano di ripartizione approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle Casse Comunali in attività ed a quelle che verranno costituite, e, per quelle assunte in gestione, alle filiali dell'Istituto che ne tengano luogo, con precedenza a quelle Casse che per effetto della legge... hanno avuto liquidato il loro patrimonio in grano.

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, dichiara che la Giunta accetta il testo proposto dalla Commissione.

MEDDA (P.L.I.) crede che sarebbe più opportuno sopprimere le parole: «per effetto della legge...».

SERRA (D.C.) sostiene la necessità di evitare che venga preferita qualche Cassa che abbia avuto il proprio patrimonio liquidato per motivi diversi dal provvedimento d'imperio del governo fascista.

DESSANAY (P.C.I.) propone che il riferimento a detto provvedimento di imperio venga inserito in sede di coordinamento.

PRESIDENTE sospende la discussione sull'articolo 2

#### Art. 3

L'acquisto di grano, di cui al precedente articolo 2, è effettuato dall'Istituto, a ciò delegato, secondo le direttive dell'Assessorato all'agricoltura e foreste. Alle Casse Comunali, e, per quelle assunte in gestione, alle filiali dell'Istituto che ne tengano luogo, è fatto obbligo di dare la preferenza, nelle erogazioni di prestiti in grano, ai piccoli agricoltori ed alle cooperative agricole.

I prestiti sono concessi dalle Casse Comunali secondo i criteri e le norme stabilite dai rispettivi statuti e dalle leggi e regolamenti vigenti, ad un interesse non superiore al sei per cento in ragione di anno.

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, dichiara che la Giunta accetta il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.  
(E' approvato).

Art. 3 bis

I contributi di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, sono estesi alla spesa occorrente per la sistemazione dei magazzini delle Casse, necessari per rendere possibile la selezione e la conservazione delle sementi. A tal fine sarà istituito apposito articolo sul capitolo di bilancio relativo a detta legge.

PRESIDENTE lo mette in votazione.  
(E' approvato).

Art. 4

(Testo della Giunta).

Per le eventuali perdite che le Casse Comunali di Credito Agrario dovessero incontrare nell'esecuzione delle operazioni di credito di cui alla presente legge, è prevista la garanzia sussidiaria della Regione nella misura del 20 per cento limitatamente per altro ai soli casi imprevisti od imprevedibili ed a causa di forza maggiore.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento sostitutivo Covacivich - Serra:

« Le perdite per casi imprevisti ed imprevedibili dovuti a causa di forza maggiore accertate nelle operazioni effettuate dalle Casse Comunali di Credito Agrario rimangono a carico della Regione fino alla misura del 20 per cento delle perdite stesse.

L'accertamento delle perdite è di competenza dell'Assessorato alle finanze.

Gli oneri derivanti dal presente articolo faranno capo per l'esercizio 1952 al capitolo

32 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi ».

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, illustra l'emendamento. Dichiara che il testo da lui proposto dissipa i dubbi sorti in Commissione sull'articolo proposto dalla Giunta e che pertanto era stato soppresso.

MEDDA (P.L.I.) dichiara che la Commissione ha ritenuto di dover sopprimere l'articolo 4 perchè le perdite alle quali esso fa riferimento non dovrebbero verificarsi.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) dichiara di non concordare nè con Covacivich nè con Medda. La Commissione propose la soppressione dell'articolo perchè ritenne che fosse difficile accertare le cause di forza maggiore. L'oratore si chiede, d'altra parte, se sia politicamente opportuno procedere nel senso indicato dall'articolo 4, benchè sia necessario guardarsi dall'incoraggiare un'allegria amministrazione.

SERRA (D.C.) sostiene che una garanzia per le Casse è pur sempre necessaria. L'emendamento da lui presentato, attribuendo l'accertamento delle perdite all'Assessorato delle finanze, concilia gli interessi delle Casse con quelli della Regione. Poichè tale principio è stato già adottato nelle altre leggi regionali analoghe, non vi sarebbe ragione di usare un diverso trattamento per l'agricoltura.

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, dichiara che la Giunta accetta l'articolo 4 nella formulazione dell'emendamento Covacivich-Serra.

PRESIDENTE osserva che, poichè l'emendamento Covacivich-Serra prevede nuovi oneri per la Regione, si rende necessario l'esame di esso da parte della Commissione finanze. Sospende pertanto la discussione sull'articolo 4.

Art. 5

L'Istituto gestore del fondo, attraverso i documenti che le Casse Comunali sono tenute a trasmettergli periodicamente, controlla che l'erogazione dei prestiti in grano avvenga in conformità alla presente legge e per i fini da questa voluti.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 6

Le Casse Comunali, tramite l'Istituto gestore del fondo, restituiscono il capitale anticipato dall'Amministrazione regionale in venti rate annuali senza interesse a partire dal raccolto dell'undicesima annata agraria successiva a quella della consegna.

L'Istituto cura il realizzo delle rate di ammortamento nei confronti delle Casse Comunali in estinzione dell'anticipazione loro concessa in forza della presente legge, e ne effettua il versamento alla Regione.

MEDDA (P.L.I.) chiarisce i motivi delle modifiche proposte dalla Commissione.

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, dichiara che la Giunta accetta il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(*E' approvato*).

Art. 7

L'Istituto gestore, dopo il raccolto e comunque non oltre il trenta settembre di ciascun anno, riassumerà i dati pervenutigli dalle Casse Comunali, relativi alle erogazioni e riscossioni dei prestiti del grano loro assegnato, in un rendiconto che trasmetterà all'Assessorato alle finanze della Regione, cui è riservata l'approvazione della gestione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 8

L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con l'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui alla presente legge.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Serra-Medda:

« Art. 8 *bis* aggiuntivo - Il fondo di cui all'articolo 1 è costituito inizialmente con lo stanziamento di lire cento milioni previsto al capitolo 147 del bilancio regionale 1952.

Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incrementare il fondo predetto ».

SERRA (D.C.) rinunzia all'illustrazione dell'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(*E' approvato*).

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Riapre la discussione sull'articolo 2 e dà lettura dell'emendamento Morgana - Dessanay - Soggiu Piero:

« Dopo le parole "con precedenza a quelle Casse" aggiungere: " il cui patrimonio in grano è stato liquidato per effetto di provvedimento d'autorità" ».

MORGANA (P.S.I.) illustra l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 2 fino alle parole: « con precedenza a quelle Casse ».

(*E' approvato*).

Mette quindi in votazione l'emendamento Morgana - Dessanay - Soggiu Piero.

(*E' approvato*).

La seduta è tolta alle ore 21 e 20.